

COVID –19

Decreto Legge 17.03.2020 n. 18
DECRETO “CURA ITALIA”:

sintesi delle principali misure economiche
per famiglie, lavoratori e imprese



Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili®

Indice

- **Estensione delle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale - Slide da 3 a 6**
- **Norme speciali in materia di riduzione dell'orario di lavoro e di sostegno ai lavoratori - Slide da 7 a 8**
- **Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancari - Slide da 9 a 28**
- **Misure a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese - Slide da 29 a 48**
- **Ulteriori disposizioni - Slide da 49 a 52**
- **Società di capitali e società quotate - Slide da 53 a 58**
- **Terzo Settore - Slide da 59 a 51**

Capo II - Estensione delle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale- Art. 19 - (Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario)

Ambito soggettivo	Misura agevolativa	Note
IMPRESE CHE RIENTRANO IN AMBITO SOGGETTIVO CIGO E FIS	possibile presentare domanda per sospensione/riduzione lavorativa causata da eventi riconducibili all'emergenza COVID-19 con una procedura semplificata	copertura del periodo dal 23/02/2020 per durata massima di 9 settimane, comunque entro il mese di agosto 2020

Titolo II

Capo II - Estensione delle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale- Art. 20 - (Cassa integrazione ordinaria per aziende in cassa integrazione straordinaria)

Ambito soggettivo	Misura agevolativa	Note
IMPRESE CHE HANNO IN CORSO CIGS	possono presentare domanda di CIGO per emergenza COVID-19	la CIGS viene sospesa e sostituita dalla CIGO per emergenza COVID-19

Capo II - Estensione delle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale- Art. 21 - (Trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso)

Ambito soggettivo	Misura agevolativa	Note
IMPRESE CHE HANNO IN CORSO UN ASSEGNO DI SOLIDARIETA'	possono presentare domanda di assegno ordinario per emergenza COVID-19	il trattamento di solidarietà viene sospeso e sostituito dall'assegno ordinario per emergenza COVID-19

Capo II - Estensione delle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale- Art. 22 - (Nuove disposizioni per la cassa integrazione in deroga)

Ambito soggettivo	Misura agevolativa	Note
DATORI DI LAVORO PRIVATI PRIVI DI AMMORTIZZATORI SOCIALI SECONDO LE VIGENTI NORMATIVE	le Regioni e le Province Autonome possono riconoscere, previo accordo con le OO.SS., trattamenti di integrazione salariale in deroga (sono esonerati dall'accordo i soggetti economici con un numero di dipendenti fino a 5)	il trattamento erogato direttamente dall'INPS è riconosciuto dal 23/02/2020 ai dipendenti già in forza alla medesima data per un una durata massima di 9 settimane

Capo II - Norme speciali in materia di riduzione dell'orario di lavoro e di sostegno ai lavoratori - Artt. 27 -28 (Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa ed iscritti alle gestioni speciali Ago)

Argomento	Ambito soggettivo	Misura agevolativa	Note
Indennità professionisti, co.co.co. e iscritti alla gestioni speciali AGO	liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.	Spetta un'indennità una tantum pari a 600 euro	L'indennità non concorre alla formazione del reddito ed è erogata dall'INPS, previa domanda. Le indennità di cui agli artt. 27,28,29,30 e 38 non sono cumulabili tra loro.

Capo II - Norme speciali in materia di riduzione dell'orario di lavoro e di sostegno ai lavoratori - Art. 44 - (Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19)

Argomento	Ambito soggettivo	Misura agevolativa	Note
Indennità tramite il fondo per il reddito di ultima istanza	lavoratori dipendenti e autonomi che – in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 - hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro.	Creazione del “Fondo per il reddito di ultima istanza” volto a garantire il riconoscimento di una indennità.	Con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il MEF, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell'indennità, nonché l'eventuale indennità da corrispondere a chi è iscritto agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.

Titolo III Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancari - Art. 49 FONDO CENTRALE DI GARANZIA PMI

Ambito soggettivo	Misura agevolativa	Note
PMI	<p>Al Fondo Generale di Garanzia si applicano le seguenti misure:</p> <p>a) la garanzia è concessa a titolo gratuito</p> <p>b) l'importo massimo garantito per singola impresa è elevato 5 milioni di euro;</p> <p>c) per gli interventi di garanzia diretta innalzamento fino all'80% della garanzia del Fondo fino ad un massimo garantito di 1.500.000 per singola impresa. Per gli interventi di riassicurazione la percentuale di copertura è pari al 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento e per un importo massimo garantito per singola impresa di 1.500.000 euro</p>	<p>La durata del provvedimento di 9 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto - Dotazione finanziaria 1.500 milioni di euro per l'anno 2020</p>

Titolo III Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancari - Art. 49 FONDO CENTRALE DI GARANZIA PMI

Ambito soggettivo	Misura agevolativa	Note
PMI	d) Ammissibili alla garanzia del Fondo finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10 % dell'importo del debito residuo in essere	La durata del provvedimento di 9 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto - Dotazione finanziaria 1.500 milioni di euro per l'anno 2020
	e) le Amministrazioni e i soggetti titolari di Sezioni speciali del Fondo o di programmi UE che ne integrano le risorse o l'operatività possono assicurare il loro apporto ai fini dell'innalzamento della percentuale massima garantita dal Fondo sino al massimo dell'80 per cento in garanzia diretta e del 90 per cento in riassicurazione	
	f) Estensione della Garanzia anche a chi ha beneficiato della sospensione delle rate di ammortamento o della sola quota capitale.	

Titolo III Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancari - Art. 49 FONDO CENTRALE DI GARANZIA PMI

Ambito soggettivo	Misura agevolativa	Note
PMI	<p>g) l'accesso al Fondo che verrebbe fatta esclusivamente sul modulo economico finanziario, consentendo così di ammettere al Fondo anche imprese che registrano tensioni col sistema finanziario in ragione della crisi connessa all'epidemia. Sono in ogni caso escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come "sofferenze" o "inadempienze probabili" ai sensi della disciplina bancaria o che rientrino nella nozione di "impresa in difficoltà" ai sensi dell'art. 2, punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014</p> <p>h) eliminazione della commissione di mancato perfezionamento per tutte le operazioni al di sotto di una soglia fisiologica di operazioni deliberate e non perfezionate</p>	La durata del provvedimento di 9 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto - Dotazione finanziaria 1.500 milioni di euro per l'anno 2020

Titolo III Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancari - Art. 49 FONDO CENTRALE DI GARANZIA PMI

Ambito soggettivo	Misura agevolativa	Note
PMI (Settore turistico-alberghiero)	i) Per le operazioni di investimento immobiliare, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a € 500.000, la possibilità di cumulare la garanzia del Fondo con altre forme di garanzia, anche ipotecarie,	La durata del provvedimento di 9 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto - Dotazione finanziaria 1.500 milioni di euro per l'anno 2020
PMI	j) Lo spessore della tranche junior garantita dal Fondo di portafogli destinati ad imprese/settori/filiere maggiormente danneggiati dall'epidemia può essere elevata del 50 per cento, ulteriormente incrementabile del 20 per cento in caso di intervento di ulteriori garanti	
PERSONE FISICHE - ESERCENTI ATTIVITA' DI IMPESA, ARTI O PROFESSIONI - PMI	k) sono ammissibili alla garanzia del fondo, con copertura all'80% in garanzia diretta e al 90% in riassicurazione, nuovi finanziamenti a 18 mesi meno un giorno di importo non superiore a 3 mila euro erogati da banche, intermediari finanziari previsti dall'art. 106 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo unico bancario) e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito e concessi a favore di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni assoggettati la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19. In favore di tali soggetti beneficiari l'intervento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese è concesso gratuitamente e senza valutazione	

Titolo III Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancari - Art. 49 FONDO CENTRALE DI GARANZIA PMI

Ambito soggettivo	Misura agevolativa	Note
PMI	l) possibilità di istituire sezioni speciali del Fondo per sostenere l'accesso al credito di determinati settori economici o filiere di imprese	La durata del provvedimento di 9 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto - Dotazione finanziaria 1.500 milioni di euro per l'anno 2020
	m) prorogati per 3 mesi tutti i termini riferiti agli adempimenti amministrativi relativi alle operazioni assistite dalla garanzia del Fondo	

Titolo III Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancari - Art. 49 FONDO CENTRALE DI GARANZIA PMI

Ambito soggettivo	Misura agevolativa	Note
PMI	Estensione anche a soggetti privati la facoltà di contribuire a incrementare la dotazione del Fondo PMI	
	Estensione fino all'85% del Fondo per le garanzie di portafoglio (oggi plafonate dall'art. 4 del DM 14 novembre 2017), nonché ai portafogli di minibond.	

Titolo III Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancari - Art. 49 FONDO CENTRALE DI GARANZIA PMI

Ambito soggettivo	Misura agevolativa	Note
OPERATORI DEL MICROCREDITO	beneficiano, a titolo gratuito e nella misura massima dell'80 per cento dell'ammontare del finanziamento e, relativamente alle nuove imprese costituite o che hanno iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta della garanzia del Fondo e non utilmente valutabili sulla base degli ultimi due bilanci approvati, senza valutazione del merito di credito, della garanzia del Fondo	
PMI	Per le operazioni garantite, in tutto o in parte, dalle sezioni speciali del Fondo, la percentuale massima della garanzia del Fondo può essere elevata per le nuove operazioni fino al maggior limite consentito dalla disciplina dell'Unione Europea qualora quest'ultimo venga elevato rispetto al limite previsto alla data di entrata in vigore del presente articolo.	

Titolo III Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancari - Art. 50 MODIFICHE DISCIPLINA FIR

Ambito soggettivo	Misura agevolativa	Note
PMI	Modifica art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 - comma 499: All'azionista, in attesa della predisposizione del piano di riparto, può essere corrisposto un anticipo nel limite massimo del 40 per cento dell'importo dell'indennizzo deliberato dalla Commissione tecnica a seguito del completamento dell'esame istruttorio	Il termine del 18 aprile 2020 per il deposito delle istanze di indennizzo è prorogato al 18 giugno 2020.
RISPARMIATORI	Modifica art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 - comma 499: All'obbligazionista, in attesa della predisposizione del piano di riparto, può essere corrisposto un anticipo nel limite massimo del 40 per cento dell'importo dell'indennizzo deliberato dalla Commissione tecnica a seguito del completamento dell'esame istruttorio	

Titolo III Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancari - Art. 51 - CONTENIMENTO DEI COSTI PER LE PMI SULLE GARANZIE DEI CONFIDI

Ambito soggettivo	Misura agevolativa	Note
CONFIDI	I contributi annui e le altre somme corrisposte, ad eccezione di quelle a titolo di sanzione, dai confidi all'Organismo per le tenuta dell'elenco dei confidi sono deducibili dai contributi previsti al comma 22 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003	

Titolo III Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancari - Art. 52 - ATTUAZIONE ARTICOLO 2 PUNTO 1 DIRETTIVA UE 2019/2177 e modifica del Codice delle Assicurazioni

Ambito soggettivo	Misura agevolativa	Note
ASSICURAZIONI	Sostituzione articolo 36-septies del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il comma 9: "A decorrere dall'esercizio 2019, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 36-octies, comma 1, l'aumento di cui al comma 8 è applicato quando la differenza descritta al medesimo comma sia positiva e lo spread nazionale corretto per il rischio superi gli 85 punti base."	MODIFICA PERMANENTE

Titolo III Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario - Art. 53 - MISURE PER IL CREDITO ALL'ESPORTAZIONE

Ambito soggettivo	Misura agevolativa	Note
SETTORI INTERESSATI DALL'IMPATTO DELL'EMERGENZA SANITARIA	Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a rilasciare la garanzia dello Stato in favore di SACE Spa, , per operazioni nel settore crocieristico, deliberate da SACE Spa fino all'importo massimo di 2,6 miliardi di euro.	L'intervento normativo disciplina la procedura per il rilascio della garanzia dello Stato in favore di SACE Spa per operazioni deliberate dalla società in relazione ad alcune importanti commesse per la costruzione di navi da parte di imprese italiane.

Titolo III Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancari - Art. 54 - Attuazione del Fondo solidarietà mutui “prima casa”, cd. “Fondo Gasparrini”)

Ambito soggettivo	Misura agevolativa	Note
Lavoratori autonomi e liberi professionisti	L'ammissione ai benefici del Fondo di cui all'articolo 2, commi da 475 a 480 della legge 244/2007 è esteso ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino ai sensi degli articoli 46 e 47 DPR 445/2000 di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell'ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza coronavirus;	Per le finalità di cui sopra al Fondo di cui all'articolo 2, comma 475 della legge n. 244/2007 sono assegnati 500 milioni di euro per il 2020, da riversare sul conto di tesoreria di cui all'art. 8 del regolamento di cui al DM 132/2010
Mutuatari	Nel caso di mutui concessi da intermediari bancari o finanziari, il Fondo istituito dal comma 475, su richiesta del mutuatario che intende avvalersi della facoltà prevista dal comma 476, presentata per il tramite dell'intermediario medesimo, provvede, al pagamento degli interessi compensativi nella misura pari al 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione.	

Titolo III Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario - Art. 55 - (Misure di sostegno finanziario alle imprese)

Ambito soggettivo	Misura agevolativa	Note
PMI	<p>Qualora una società ceda a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti a norma del comma 5, può trasformare in credito d'imposta le attività per imposte anticipate riferite ai seguenti componenti: perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile ai sensi dell'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alla data della cessione; importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non ancora dedotto né fruito tramite credito d'imposta alla data della cessione. Ai fini della determinazione delle perdite fiscali non si applicano i limiti di cui al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 84 del predetto testo unico</p>	<p>Per gli effetti del presente articolo, si ha inadempimento quando il mancato pagamento si protrae per oltre novanta giorni dalla data in cui era dovuto. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle cessioni di crediti tra società che sono tra loro legate da rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e alle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto</p>

Titolo III Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario - Art. 56- (Misure di sostegno finanziario alle piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19)

Ambito soggettivo	Misura agevolativa	Note
PMI definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003	per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020	requisiti : 1. riferimento a operazioni svolte nei confronti di banche, di intermediari finanziari previsti dall'art. 106 del d.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo unico bancario) e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia 2. autocertificazione di aver subito in via temporanea una carenza di liquidità come conseguenza della diffusione dell'epidemia del COVID-19 3. il richiedente non sia un soggetto "deteriorato" 4. il soggetto richiedente deve avere sede in Italia
PMI definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003	per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni	requisiti : 1. riferimento a operazioni svolte nei confronti di banche, di intermediari finanziari previsti dall'art. 106 del d.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo unico bancario) e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia 2. autocertificazione di aver subito in via temporanea una carenza di liquidità come conseguenza della diffusione dell'epidemia del COVID-19 3. il richiedente non sia un soggetto "deteriorato" 4. il soggetto richiedente deve avere sede in Italia

Titolo III Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario - Art. 56 - (Misure di sostegno finanziario alle piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19)

Ambito soggettivo	Misura agevolativa	Note
PMI definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2005	per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.	requisiti : 1. riferimento a operazioni svolte nei confronti di banche, di intermediari finanziari previsti dall'art. 106 del d.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo unico bancario) e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia 2. autocertificazione di aver subito in via temporanea una carenza di liquidità come conseguenza della diffusione dell'epidemia del COVID-19 3. il richiedente non sia un soggetto "deteriorato" 4. il soggetto richiedente deve avere sede in Italia

Titolo III Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario - Art. 56 - (Misure di sostegno finanziario alle piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19)

Ambito soggettivo	Misura agevolativa	Note
Intermediari finanziari	Dotazione di 1730 milioni di euro a garanzia delle misure di cui al comma 2	per mitigare il rischio di una stretta creditizia in una fase di incertezza dovuta alla diffusione dell'epidemia causata dal Coronavirus e in linea con le previsioni di cui all'articolo 107 del Trattato sull'Unione europea, le operazioni oggetto delle misure di sostegno di cui al comma 1 sono ammesse, senza valutazione, alla garanzia di un'apposita sezione speciale del Fondo Centrale di Garanzia per le piccole e medie imprese ("il Fondo"). Per avvalersi di tale garanzia, il soggetto finanziatore inoltra una semplice richiesta telematica con indicazione dell'importo massimo garantito

Titolo III Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario - Art. 56- (Misure di sostegno finanziario alle piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19)

Ambito soggettivo	Misura agevolativa	Note
Intermediari finanziari	Escussione garanzia	L'escussione della garanzia può essere richiesta dagli intermediari se siano state avviate, nei diciotto mesi successivi al termine delle misure di sostegno di cui al comma 2, le procedure esecutive in relazione a: (i) l'inadempimento totale o parziale delle esposizioni di cui al comma 2, lettera a); (ii) il mancato pagamento, anche parziale, delle somme dovute per capitale e interessi relative ai prestiti prorogati ai sensi del comma 2, lettera b); (iii) l'inadempimento di una o più rate di prestiti o canoni di leasing sospesi ai sensi del comma 2, lettera c).

Titolo III Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario - Art. 57 - (Supporto alla liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica mediante meccanismi di garanzia)

Ambito soggettivo	Misura agevolativa	Note
PMI/CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Al fine di supportare la liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da "Covid-19", le imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa dell'emergenza Covid-19, possono essere assistite dalla garanzia dello Stato. La garanzia è rilasciata in favore di Cassa depositi e prestiti SPA fino ad un massimo dell'esposizione assunta.	Istituzione da parte del MEF di un fondo a copertura delle garanzie dello Stato di euro 500 (cinquecento) milioni. La gestione del fondo verrà affidata a società a capitale interamente pubblico

Titolo III Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancari - Art. 58 - (Sospensione dei termini di rimborso per il fondo 394/81)

Ambito soggettivo	Misura agevolativa	Note
PMI	Fino al 31/12/2020, per i finanziamenti agevolati concessi ai sensi dell'art. 2 del DL 28/5/1981 n. 251 può essere disposta una sospensione fino a dodici mesi del pagamento della quota capitale e degli interessi delle rate in scadenza nel corso dell'anno 2020	

Titolo III Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancari - Art. 59 - (Disposizioni a supporto dell'acquisto da parte delle Regioni di beni necessari a fronteggiare l'emergenza Covid-19)

Ambito soggettivo	Misura agevolativa	Note
Regioni	Sace SPA è autorizzata a rilasciare garanzie e coperture assicurative, a condizioni di mercato e beneficianti della garanzia dello Stato, in favore di fornitori esteri per la vendita alle Regioni di beni inerenti la gestione sanitaria per il COVID-19	Le modalità operative degli interventi sono definite da Sace Spa

Titolo IV Misure a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese

- Art. 60 - (Rimessione in termini per i versamenti)

Ambito soggettivo	Misura agevolativa	Note
Tutti i soggetti (fatte salve le ulteriori proroghe differenziate previste dal decreto)	I versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni , inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020 sono prorogati al 20 marzo 2020	

Titolo IV Misure a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese

- Art. 61 - (SOSPENSIONE VERSAMENTI RITENUTE, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI E DEI PREMI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA)

Ambito soggettivo	Misura agevolativa	Note
<p>La sospensione dei pagamenti prevista per il settore turistico-alberghiero prevista dall'art. 8 comma 1 Decreto Legge n. 9/2020 è estesa anche a: a) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori; b) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi;c) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;d) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;</p>	<p>Sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati, dei contributi previdenziali e assistenziali, dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza dal 2 marzo al 30 aprile. E' altresì sospeso il versamento dell'iva in scadenza nel mese di marzo.</p> <p>Il versamento di tali importi dovrà essere effettuato, senza interessi e sanzioni, entro il 31 maggio in un'unica soluzione o in 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non è possibile richiedere il rimborso di quanto versato.</p> <p>Le Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori, applicano la sospensione fino al 31 maggio 2020. I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020. Non è possibile richiedere il rimborso di quanto versato.</p>	<p>Con il decreto legge n. 9 del 2 marzo 2020 il Governo aveva messo in campo tempestivamente misure a sostegno del settore turistico-ricettivo che già dal mese di febbraio aveva subito perdite considerevoli a causa dell'emergenza Covid-19. Le stesse misure sono state estese con il decreto in esame ad altre categorie maggiormente colpite dalla crisi quali quelle operanti nei settori dello sport, dell'arte, della cultura, dei trasporti, della ristorazione, dell'educazione e dell'assistenza.</p>

Titolo IV Misure a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese

- Art. 61- (SOSPENSIONE VERSAMENTI RITENUTE, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI E DEI PREMI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA)

Ambito soggettivo	Misura agevolativa	Note
<p>e) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;f) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici e attrazioni simili, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;g) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti; h) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;i) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico; l) soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;m) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;n) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift; o) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;q) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;r) alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117.</p>	<p>Sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati, dei contributi previdenziali e assistenziali, dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza dal 2 marzo al 30 aprile. E' altresì sospeso il versamento dell'iva in scadenza nel mese di marzo. Il versamento di tali importi dovrà essere effettuato, senza interessi e sanzioni, entro il 31 maggio in un'unica soluzione o in 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non è possibile richiedere il rimborso di quanto versato. Le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, applicano la sospensione fino al 31 maggio 2020. I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020. Non è possibile richiedere il rimborso di quanto versato.</p>	<p>Con il decreto legge n. 9 del 2 marzo 2020 il Governo aveva messo in campo tempestivamente misure a sostegno del settore turistico-ricettivo che già dal mese di febbraio aveva subito perdite considerevoli a causa dell'emergenza Covid-19. Le stesse misure sono state estese con il decreto in esame ad altre categorie maggiormente colpite dalla crisi quali quelle operanti nei settori dello sport, dell'arte, della cultura, dei trasporti, della ristorazione, dell'educazione e dell'assistenza.</p>

Titolo IV Misure a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese

- Art. 62 - (Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi)

Ambito soggettivo	Misura agevolativa	Note
Tutti i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato	Sospensione degli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 . Gli adempimenti sospesi sono effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni .	Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante disposizioni riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020 (per cui resta confermata ad esempio la scadenza del 31 marzo 2020 per la consegna e la trasmissione delle certificazioni uniche)

TITOLO IV Misure a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese

- Art. 62 - (Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi)

Ambito soggettivo	Misura agevolativa	Note
<p>Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge, ad esclusione dei soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020</p>	<p>Sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 relativi a: a) ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 (redditi di lavoro dipendente), 24 (redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) del D.P.R. 600/1973, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta; b) Imposta sul valore aggiunto; c) Contributi previdenziali e assistenziali, e premi per l'assicurazione obbligatoria. I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.</p>	<p>La sospensione del versamento dell'Iva si applica a prescindere dal volume di ricavi e compensi ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza.</p>

Titolo IV Misure a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese

- Art. 62 - (Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi)

Ambito soggettivo	Misura agevolativa	
Soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020	Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2020. I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.	

Titolo IV Misure a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese

- Art. 62 - (Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi)

Ambito soggettivo	Misura agevolativa	Note
<p>Soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge</p>	<p>I ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del decreto-legge e il 31 marzo 2020 non sono assoggettati alle ritenute d'acconto di cui agli articoli 25 (ritenute su redditi di lavoro autonomo e altri redditi) e 25-bis (ritenute sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari) del D.P.R. 600/73, da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. I soggetti ai quali si applica la disposizione provvedono a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi</p>	<p>I contribuenti, che si avvalgono della presente opzione, rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione.</p>

Titolo IV Misure a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese

- Art. 63 - (Premio ai lavoratori dipendenti)

Ambito soggettivo	Misura agevolativa	Note
<p>Titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 49, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che possiedono un reddito complessivo di importo non superiore a 40.000 euro.</p>	<p>Spetta un Premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.</p>	<p>I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 riconoscono, in via automatica, l'incentivo di cui al comma 1 a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno. I sostituti d'imposta di cui al comma 2 compensano l'incentivo erogato mediante l'istituto di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.</p>

Titolo IV Misure a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese

- Art. 64- (Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro)

Ambito soggettivo	Misura agevolativa	Note
Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione	Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19, è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di 20.000 euro	Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020.

Titolo IV Misure a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese

- Art. 65 - (Credito d'imposta per botteghe e negozi inerente il canone di locazione)

Ambito soggettivo	Misura agevolativa	Note
Soggetti esercenti attività d'impresa (con esclusione di quelli che svolgono le attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 ed è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.)	E' riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.	

TITOLO IV Misure a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese

- Art. 66 - (Erogazioni liberali a sostegno delle misure di contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19)

Ambito soggettivo	Misura agevolativa
Persone fisiche ed Enti non commerciali	Per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-1, spetta una detrazione dall'imposta lorda ai fini dell'imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro
Soggetti titolari di reddito d'impresa	Le erogazioni liberali a sostegno delle misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19 sono deducibili dal reddito d'impresa ai sensi dell'articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133. Ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, le erogazioni liberali sono deducibili nell'esercizio in cui avviene il versamento

Titolo IV Misure a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese

- Art. 67 - (Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori)

Ambito soggettivo	Misura agevolativa	Note
GENERALE - NESSUNA SPECIFICA ESCLUSIONE	<p>Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020:</p> <ul style="list-style-type: none">- i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori;- i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (interpello del contribuente), all'articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128 (interpello abbreviato a seguito di adesione al regime di adempimento collaborativo con l'AdE), e all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 (interpello sui nuovi investimenti);- il termine previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, per la regolarizzazione delle istanze di interpello [Art.3, comma 3, Dlgs n. 165/2015 «Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere b), d), e), f), e g) del comma 1, l'amministrazione invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini per la risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.»];- i termini di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, [L'Agenzia verificati i requisiti per l'adesione al regime di adempimento collaborativo comunica ai contribuenti entro 120 giorni l'ammissione al regime];- i termini di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, [Procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata per la definizione dei debiti tributari dell'eventuale stabile organizzazione presente nel territorio dello stato];- i termini di cui agli articoli 31-ter e 31-quater del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, [Accordi preventivi per imprese con attività internazionale – Rettifiche in diminuzione del reddito];- i termini relativi alle procedure di cui all'articolo 1, commi da 37 a 43, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 [Procedura di ruling in via preventiva ed in contraddittorio con l'Agenzia delle Entrate].	40

Titolo IV Misure a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese

- Art. 67 - (Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori)

Ambito soggettivo	Misura agevolativa	Note
GENERALE - NESSUNA SPECIFICA ESCLUSIONE	<p>In relazione alle <u>istanze di interpello</u> di cui al comma precedente, <u>presentate nel periodo di sospensione, i termini per la risposta</u> previsti dalle relative disposizioni, <u>nonché il termine previsto per la loro regolarizzazione</u>, come stabilito dall'articolo 3 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, <u>iniziano a decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine del periodo di sospensione</u>. Durante il periodo di sospensione, la presentazione delle istanze di interpello e di consulenza giuridica è consentita esclusivamente per via telematica, attraverso l'impiego della posta elettronica certificata di cui al DPR 11 febbraio 2005, n. 68, ovvero, per i soggetti non residenti che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello Stato, mediante l'invio alla casella di posta elettronica ordinaria div.contr.interpello@agenziaentrate.it.</p>	<p>[Art.3, comma 3, Dlgs n. 165/2015 «Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere b), d), e), f), e g) del comma 1, l'amministrazione invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini per la risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.»]</p>

Titolo IV Misure a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese

- Art. 67 - (Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori)

Ambito soggettivo	Misura agevolativa	Note
GENERALE - NESSUNA SPECIFICA ESCLUSIONE	<p>Sono, altresì, sospese, dall'8 marzo al 31 maggio 2020:</p> <ul style="list-style-type: none">- le attività, non aventi carattere di indifferibilità ed urgenza, consistenti nelle risposte alle istanze, formulate ai sensi degli articoli 492-bis del c.p.c., 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione, di accesso alla banca dati dell'Anagrafe Tributaria, compreso l'Archivio dei rapporti finanziari, autorizzate dai Presidenti, oppure dai giudici delegati;- le risposte alle istanze formulate ai sensi dell'articolo 22 della legge 7 agosto, n. 241 (accesso ai documenti amministrativi), e dell'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (accesso civico a dati e documenti). [Non aventi carattere di indifferibilità ed urgenza]	<p>La disposizione non si applica nei casi di indifferibilità ed urgenza</p>

Titolo IV Misure a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese

- Art. 67 - (Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori)

Ambito soggettivo	Misura agevolativa	Note
GENERALE - NESSUNA SPECIFICA ESCLUSIONE	<p>Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, ("I termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati"), <u>l'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.</u></p>	<p>Articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159 -<u>Sospensione dei termini per eventi eccezionali</u></p> <p>1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro 30 giorni dal termine del periodo di sospensione. 2. I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione. 3. L'Agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1.</p>

Titolo IV Misure a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese

- Art. 68 - (Sospensione dei termini di versamento per carichi affidati all'agente della riscossione)

Ambito soggettivo	Misura agevolativa	Note
Tutti i soggetti	Sospensione dei versamenti derivanti da cartelle di pagamento con scadenza nel periodo 08_03_2020 - 31_05_2020 e di quelli derivanti dai avvisi di accertamento esecutivi emessi da AdE ed Enti previdenziali fino al 30 giugno 2020. Le disposizioni si applicano anche agli atti di accertamento esecutivo emessi dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli e ai nuovi atti esecutivi che gli enti locali possono emettere ai sensi dell'articolo 1, comma 792, della legge n. 160 del 2019, sia per le entrate tributarie che per quelle patrimoniali. Per la scadenza del 28 febbraio per l'adesione alla "Rottamazione Ter" e la scadenza del 31 marzo per l'adesione al " Saldo e Stralcio" vi è differimento al 31 maggio 2020.	Non si procede al rimborso di quanto già versato.

Titolo IV Misure a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese

- Art. 69 - (Proroga versamenti nel settore dei giochi)

Ambito soggettivo	Misura agevolativa	Note
I termini per il versamento del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e del canone concessorio in scadenza entro il 30 aprile 2020	Sono prorogati al 29 maggio 2020 e le somme dovute possono essere versate con rate mensili di pari importo, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno. La prima rata è versata entro il 29 maggio e le successive entro l'ultimo giorno del mese; l'ultima rata è versata entro il 18 dicembre 2020.	<i>La sospensione dei termini di versamento del PREU di cui al comma 1 dell'articolo e la correlata facoltà di rateizzazione delle somme dovute consentirebbe, peraltro, all'intera filiera del gioco e ai concessionari di Stato di far fronte all'emergenza di tipo finanziario prodottasi, evitando, altresì, importanti ricadute anche sui livelli occupazionali</i>
Sospensione dell'attività delle sale bingo prevista dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e successive modificazioni ed integrazioni	Non è dovuto il canone di cui all'articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e ss.mm. e ii. a decorrere dal mese di marzo e per tutto il periodo di sospensione dell'attività	<i>Il comma 2 stabilisce, quindi, che il pagamento dei canoni concessori previsti per la proroga delle concessioni del gioco del Bingo non sono dovuti per i periodi di sospensione dell'attività, disposti in relazione all'emergenza sanitaria in atto</i>

- Art. 69 - (Proroga versamenti nel settore dei giochi)

Ambito soggettivo	Misura agevolativa	Note
I termini previsti dall'articolo 1, comma 727 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dagli articoli 20, 24, 25 e 27 del decreto legge 26 ottobre 2019, n.124, coordinato con la legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157	Proroga di 6 mesi	<i>Il comma 3 proroga di sei mesi la scadenza dei termini previsti per l'indizione delle gare delle Scommesse e del Bingo, della gara per gli apparecchi da intrattenimento e dell'entrata in vigore del Registro Unico del gioco, in considerazione del rallentamento delle attività amministrative dovute all'insorgere dell'emergenza sanitaria. Per gli stessi motivi, la norma proroga anche l'entrata a regime degli apparecchi con controllo da remoto, tenuto conto del rallentamento o del blocco anche delle attività necessarie alla produzione dei nuovi apparecchi e alla loro certificazione</i>

Titolo IV Misure a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese

- Art. 70 - (Potenziamento dell'Agazia delle dogane e dei monopoli)

Ambito soggettivo	Misura agevolativa	Note
Le risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dell'Agazia delle dogane e dei monopoli, per l'anno 2020	Incrementate di otto milioni di euro, a valere sui finanziamenti dell'Agazia stessa, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75	<i>La disposizione reca misure finalizzate a incrementare le risorse per il salario accessorio del personale dell'Agazia delle dogane e dei monopoli, in ragione del fatto che esso è chiamato a un grande sforzo per dare attuazione al rafforzamento delle attività di controllo presso i porti, gli aeroporti e le dogane interne. La parte prevalente delle risorse variabili destinate a finanziare il salario accessorio del personale è da tempo non utilizzabile a causa delle norme sul contenimento dei fondi della contrattazione integrativa succedutesi nel tempo (art. 9, comma 2-bis, del decreto legge 78 del 2010, art. 1, comma 236, della legge 208 del 2015 e, da ultimo, art. 23, comma 2, del decreto legislativo 75 del 2017) ed In tale contesto, la norma proposta intende introdurre una deroga a tali limiti, deroga giustificata dal particolare rilievo strategico dell'attività svolta dall'Agazia. La misura prevede un incremento delle risorse certe e stabili del Fondo risorse decentrate. L'incremento sarà pari a 8 milioni di euro per l'anno 2020. Grazie a tale maggiore disponibilità sarebbe possibile incrementare le quote di salario accessorio destinate a tutto il personale. Le somme in questione deriverebbero da maggiori finanziamenti.</i>

Titolo IV Misure a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese

- Art. 71 - (Menzione per la rinuncia alle sospensioni)

Ambito soggettivo	Misura agevolativa	Note
I contribuenti che effettuano alcuno dei versamenti sospesi indicati	Possono richiedere che ne sia data comunicazione sul sito istituzionale del Ministero dell'Economia e delle Finanze	<i>L'articolo prevede che i contribuenti che decidano di non avvalersi di una delle sospensioni di versamenti previste dal titolo IV e dall'articolo 37 possono chiedere che della circostanza sia data comunicazione sul sito istituzionale del MEF, al fine di ritrarne il conseguente vantaggio in termini di immagine nei confronti dell'opinione pubblica.</i>

Titolo V Ulteriori disposizioni

- Art. 83 - (Sospensione udienze civili e penali - Procedimenti penali - Ricorsi primo grado Commissioni tributarie)

Ambito soggettivo	Misura agevolativa	Note
<p>Le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari dal 9 marzo al 15 aprile 2020 e i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali, con eccezione per i casi indicati al comma 3 lett. 1) 2) e 3).</p>	<p>Le udienze civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari dal 9 marzo al 15 aprile 2020 sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020 e sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali (queste disposizioni NON si applicano ai casi indicati al comma 3).La sospensione dei termini si estende anche ai termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e del procedimento esecutivo, per le impugnazioni e, in genere, riguarda tutti i termini procedurali.</p>	<p>Sono abrogati gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto.</p>

Titolo V Ulteriori disposizioni

- Art. 83 - (Sospensione udienze civili e penali - Procedimenti penali - Ricorsi primo grado Commissioni tributarie)

Ambito soggettivo	Misura agevolativa	Note
<p>I termini per lo svolgimento di qualunque attività nei procedimenti di mediazione ai sensi del Dlgs n. 28/2010, nei procedimenti di negoziazione assistita ai sensi del DL n. 132/2014, nonché in tutti i procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie regolati dalle disposizioni vigenti.</p>	<p>Sono sospesi i termini per lo svolgimento di qualunque attività nei procedimenti di mediazione, negoziazione assistita e risoluzione stragiudiziale delle controversie regolati dalle disposizioni vigenti, quando promossi entro il 9 marzo 2020 e quando costituiscono condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Sono conseguentemente sospesi i termini di durata massima dei medesimi procedimenti.</p>	

Titolo V Ulteriori disposizioni

- Art. 83 - (Sospensione udienze civili e penali - Procedimenti penali - Ricorsi primo grado Commissioni tributarie)

Ambito soggettivo	Misura agevolativa	Note
<p>Accesso agli uffici giudiziari e svolgimento delle udienze (norme soggette a discrezione del capo ufficio giudiziario per il periodo 16 aprile - 30 giugno) - Svolgimento udienze civili e celebrazione udienze penali</p>	<p>Previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento. All'udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. E' possibile, inoltre, che i capi degli uffici giudiziari prevedano il rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020 nei procedimenti civili e penali, con le eccezioni indicate al comma 3. Sarà possibile lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice. Sotto il profilo penale: celebrazione a porte chiuse, ai sensi dell'articolo 472, comma 3, del c.p.p., di tutte le udienze penali pubbliche o di singole udienze e, ai sensi dell'articolo 128 del c.p.c., delle udienze civili pubbliche.</p>	<p>Per il periodo di efficacia dei provvedimenti di cui ai commi 5 e 6 che precludano la presentazione della domanda giudiziale è sospesa la decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza dei diritti che possono essere esercitati esclusivamente mediante il compimento delle attività precluse dai provvedimenti medesimi.</p>

Titolo V Ulteriori disposizioni

- Art. 83 - (Sospensione udienze civili e penali - Procedimenti penali - Ricorsi primo grado Commissioni tributarie)

Ambito soggettivo	Misura agevolativa	Note
Sospensione termini	Si intendono sospesi, per la stessa durata indicata nel primo periodo comma 2, i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi le commissioni tributarie e il termine di cui all'art. 17bis comma 2 D.Lds. n. 546/92.	Le disposizioni del presente articolo, in quanto compatibili, si applicano altresì ai procedimenti relativi alle commissioni tributarie e alla magistratura militare

Titolo V Società di capitali e società quotate

- Art. 106 - (Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società)

Ambito soggettivo	Misura agevolativa	Note
SOCIETA' DI CAPITALI	Possibilità generalizzata di convocare l'assemblea di approvazione di bilancio nei 180 a prescindere da previsioni statutarie in tal senso	<p>Diversamente dal passato, dunque, quando l'esigenza di approvazione "lunga" derivava ad esempio dalle particolari esigenze identificate dalla dottrina e poteva aver luogo solo in presenza di apposita previsione statutaria, per i bilanci al 31.12.2019 il differimento risulta applicabile a prescindere da eventuali previsioni mancanti o difformi negli statuti delle società.</p> <p>Possibile approvazione nei 180 giorni per tutte le società a responsabilità limitata semplificata o per le Startup Innovative costituite con firma digitale Differibili anche i termini di approvazione dei bilanci dei soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare i cui termini di approvazione scadrebbero ordinariamente entro il 31.07.2020.</p> <p>Differiti anche i termini (calcolati a ritroso) di predisposizione del bilancio per l'organo amministrativo e degli organi di controllo e revisione Probabilmente superflua la delibera dell'organo amministrativo che specifica i motivi del differimento.</p> <p>No responsabilità per gli amministratori in caso di mancata specificazione dei motivi del differimento in nota integrativa o in relazione sulla gestione.</p>

Titolo V Società di capitali e società quotate

- Art. 106 - (Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società)

Ambito soggettivo	Misura agevolativa	Note
SOCIETA' DI CAPITALI, COOPERATIVE E MUTUE ASSICURATRICI	Possibile assemblea in teleconferenza e voto elettronico anche in assenza di previsioni statutarie o in caso di previsioni difformi	L'avviso di convocazione deve prevedere espressamente tale possibilità di intervento, essendo la previsione dell'art. 103 una mera possibilità, pur resa necessaria ed obbligata per effetto della situazione emergenziale. Il secondo comma risolve inoltre a livello normativo la problematica della necessaria presenza di Presidente e Segretario dell'assemblea nel medesimo luogo, rendendo possibile tale fattispecie.

Titolo V Società di capitali e società quotate

- Art. 106 - (Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società)

Ambito soggettivo	Misura agevolativa	Note
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	Previsione per le S.r.l., anche in deroga al 2479 c.c. e ad eventuali previsioni statutarie in senso contrario, dell'espressione del voto mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, anche nei casi di cui ai n. 4) e 5) del codice civile, per i quali sarebbe inderogabilmente previsto il metodo assembleare esclusivo	La norma non prevede, analogamente all'art. 2479 c.c., un procedimento tipizzato, che spesso viene però individuato negli statuti delle società; per tale ragione ogni riferimento dovrà essere alle norme interne. Qualora queste fossero carenti o non prevedano il metodo extra-assembleare, al fine di garantire il rispetto dell'art. 2479 c.c. (che stabilisce che l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa devono risultare con chiarezza dai documenti sottoscritti dai soci) appare in ogni caso opportuno richiamare quanto previsto in tema di voto per corrispondenza nelle società cooperative (art. 2538 c.c.) che prevede che l'avviso di convocazione debba contenere per esteso la deliberazione proposta.

Titolo V Società di capitali e società quotate

- Art. 106 - (Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società)

Ambito soggettivo	Misura agevolativa	Note
SOCIETA' QUOTATE, AMMESSE ALLA NEGOZIAZIONE IN SISTEMI MULTILATERALI E CON AZIONI DIFFUSE TRA IL PUBBLICO	Deroga ad eventuali previsioni statutarie difformi, e possibilità di designare per le assemblee (ordinarie e straordinarie) un rappresentante ai dell'art. 135-undecies TUF. Al predetto soggetto possono essere conferite anche subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies TUF. Gli avvisi di convocazione, inoltre, possono prevedere che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente per il tramite del rappresentante designato	Assemblee Convocate entro il 31.07.2020

Titolo V Società di capitali e società quotate

- Art. 106 - (Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società)

Ambito soggettivo	Misura agevolativa	Note
SOCIETA' QUOTATE	Qualora le società con azioni quotate non adottino modalità di voto a distanza, le stesse devono designare il rappresentante di cui al 135-undecies TUF e, qualora l'assemblea sia già stata convocata senza prevedere tali modalità di espressione del voto, la stessa può essere rinviata o riconvocata conformemente alle nuove disposizioni	Non richiamato per società ammesse alla negoziazione in sistemi multilaterali e con azioni diffuse tra il pubblico

Titolo V Società di capitali e società quotate

- Art. 106 - (Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società)

Ambito soggettivo	Misura agevolativa	Note
SOCIETA' COOPERATIVE, MUTUE ASSICURATRICI, BANCHE POPOLARI E BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO	Deroga agli articoli 150-bis e 135-duodecies del TUF e del 2539 c.c. e ad eventuali disposizioni statutarie in tema di numero massimo di deleghe ricevibili nelle società cooperative, mutue assicuratrici, Banche Popolari e nelle Banche di Credito Cooperativo	Le deleghe di voto attribuite al rappresentante designato, nelle società cooperative, mutue assicuratrici, banche popolari e di credito cooperativo, possono eccedere i limiti fissati dalla legge o dagli statuti. Per questi soggetti, però, non risulta applicabile il comma 5 dell'art. 135-undecies del TUF che, nel rispetto del regolamento CONSOB (deliberazione n. 17592 del 14 dicembre 2010), prevede la possibilità di espressione di voto difforme da quello indicato nelle istruzioni ricevute. Il termine di conferimento della delega è il secondo giorno antecedente alla data di prima convocazione dell'assemblea.
TUTTE LE SOCIETA' DI CAPITALI	Applicabilità della norma di cui al presente articolo a tutte le assemblee convocate entro il 31.07.2020	Eventuale proroga del termine in caso di proroga dell'emergenza

- Art. 96 - (Indennità collaboratori sportivi)

Ambito soggettivo	Misura agevolativa	Note
Collaboratori di cui all'art 67 comma 1 lettera M operanti presso Federazioni sportive nazionali, Enti di Promozione Sportiva, Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche già in essere alla data del 23 febbraio 2020	Indennità pari a 600 erogata da Sport e Salute spa	Le domande dovranno essere presentate dagli interessati alla società Sport e Salute spa unitamente ai documenti comprovanti la preesistenza del rapporto di collaborazione e della mancata percezione di altro reddito da lavoro; la società Sport e Salute spa erogherà detto contributo in base alle indicazioni del MISE fornirà entro 15 giorni dall'entra in vigore del decreto

- Art. 35 - (Assemblee ed approvazione bilanci)

Ambito soggettivo	Misura agevolativa	Note
ETS – Proroga delle Modifiche statutarie	<ul style="list-style-type: none">- Proroga della possibilità di adeguare gli statuti con le maggioranze ordinarie limitatamente alle disposizioni inderogabili come previsto dall'Art. 101 comma 2 del D.Lgs 117/2017 dal 30/06/2020 al 31/10/2020;- Proroga concessa anche per gli adeguamenti statutari delle imprese sociali che possono così modificare gli statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria ai sensi dell'art. 17 comma 3 del D.Lgs 112/2017 entro il 31/10/2020;	
ETS – Proroga delle Modifiche statutarie	<p>- Per l'anno 2020 le Onlus, le Aps e le ODV iscritte negli appositi registri per le quali l'approvazione dei bilanci ricade nel termine del periodo emergenziale (dal 31/01/2020 al 31/07/2020) possono approvare i propri bilanci entro il 31/10/2020 anche in deroga alle previsioni di legge, ai regolamenti o allo statuto.</p>	

- Art. 95 - (Sospensione canoni di locazione)

Ambito soggettivo	Misura agevolativa	Note
Federazioni sportive nazionali, Enti di Promozione Sportiva, Associazioni e Società Sportive Professionistiche e Dilettantistiche	Sospende alle associazioni e società sportive dilettantistiche dalla entrata in vigore del decreto e fino al 31 maggio 2020 i termini per il pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all'affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e dei enti territoriali.	I versamenti sospesi dovranno essere versati, senza sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 30 giugno 2020 ovvero in massimo 5 rate mensili di pari importo a partire da giugno 2020.